

Dispositivo

- 1) *La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che la comunicazione, da parte di un professionista a un consumatore, di un'informazione errata, come quella di cui al procedimento principale, dev'essere qualificata come «pratica commerciale ingannevole», ai sensi di tale direttiva, anche qualora tale comunicazione abbia riguardato un solo consumatore.*
- 2) *La direttiva 2005/29 dev'essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui una pratica commerciale sleale soddisfi tutti i criteri indicati all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre ulteriormente verificare se una pratica siffatta sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva, perché tale pratica possa legittimamente essere ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.*

⁽¹⁾ GU C 304 del 19.10.2013.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2015 — Consiglio dell'Unione europea/
Commissione europea**

(Causa C-409/13) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Assistenza macrofinanziaria a paesi terzi — Decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento quadro — Articoli 13, paragrafo 2, TUE e 17 TUE — Articolo 293 TFUE — Principio di attribuzione delle competenze — Principio dell'equilibrio istituzionale — Principio di leale cooperazione — Articolo 296 TFUE — Obbligo di motivazione)

(2015/C 198/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Van Nuffel e M. Clausen, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e J. Škeřík, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: U. Persson e A. Falk, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Kaye, agente, assistita da R. Palmer, barrister)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*

- 3) *La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.*

(¹) GU C 274 del 21.9.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer

(Causa C-477/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 10 — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Accesso alla professione di architetto — Titoli non rientranti tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1 — Nozioni di «ragione specifica ed eccezionale» e di «architetto»)

(2015/C 198/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer

Convenuto: Hans Angerer

con l'intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesrechtsanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses

Dispositivo

- 1) *L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al capo I del titolo III di tale direttiva, oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all'allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l'esistenza di una «ragione specifica ed eccezionale».*
- 2) *L'articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «ragione specifica ed eccezionale», ai sensi di tale disposizione, si riferisce alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all'allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l'accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante.*